

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA

Cenni storici. La evoluzione della figura del fanciullo in ambito giuridico quale soggetto e non oggetto di diritto.

La fattispecie in esame trae origine dal diritto romano e dal diritto intermedio .

Nella prima organizzazione statale romana la *lex* contemplava lo *ius vitae et necis* del *pater familias*, depositario anche di uno *ius vendendi*.

L'ascendente maschio capostipite, detto *pater familias* , aveva potestà sulla moglie *in manu*, sui discendenti e sulle loro mogli, fino alla estrema conseguenza dello *ius vitae et necis* contemplato dalle c.d. legge delle XII tavole. Allo stesso tempo, tuttavia, esisteva già una qualche forma di tutela del minore, quale l'istituto della *emancipatio* dalla potestà paterna coevo alla potestà punitiva del patriarca.

Prime forme di tutela minorile furono introdotte con la “ *lex Atilia de tutore dando* ” del 186 a.C., che istituiva un tutore per gli impuberi e la “ *lex Plaetoria de circumscriptione adolescentium*”, che reprimeva le condotte di chi abusasse dell'inesperienza di un giovane uscito di tutela (quattordicenne) .

I poteri estremi del patriarca, in verità scarsissimamente applicati, furono, tuttavia, temperati solo in epoca tardo imperiale e post classica dagli interventi della giurisprudenza pretorile, con la facoltà del minore di addurre le proprie giustificazioni prima di essere messo a morte, e dalle *constitutiones* imperiali (di Adriano e Traiano) che punirono la uccisione del figlio.

Da queste primordiali e raccapriccianti forme di potestà intrafamiliare, si giunse nel diritto intermedio a forme correzionali più conformi alla evoluzione dei gruppi sociali, conservandosi anche nelle legislazioni moderne residui di poteri repressivi *inter parentes*.

In tale ambito va inquadrata la disciplina di cui all'art 571 del codice Rocco, che contemplando l'abuso dei mezzi correzionali e disciplinari sottende la legittimazione di forme educative di tal guisa .

Esse vanno, comunque, inquadrare nel sistema costituzionale in base al quale ogni compressione dei diritti fondamentali della libertà ed incolumità personale (art 13 Cost.) va attuata in casi tassativamente indicati dalla legge .

Si tratta, dunque, di forme di potestà disciplinari o di correzione in qualche modo conformi al dettato della Costituzione, che attribuisce ai genitori il potere-dovere dell'educazione dei minori, anche fuori della filiazione legittima.

Tale potestà è stata ritenuta compatibile con l'uso moderato di mezzi di coercizione che, tuttavia, non potranno mai essere mezzi violenti, i quali per la loro stessa natura, risultano incompatibili con la persecuzione di un armonico sviluppo della personalità del minore.

La stessa potestà educativa può essere delegata ad altre persone od istituti, con la esclusione, comunque, dell'assunzione arbitraria da parte di persone estranee .

La antistoricità della figura di reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, che sottende la legittimazione di una condotta seppure minimamente coattiva, ha spinto la giurisprudenza di legittimità ad una interpretazione sempre più rigorista e costituzionalmente orientata, in attesa di un intervento abrogativo del legislatore

Espressione di tale indirizzo è la sentenza Cass. Sez. VI 26.10.2004, la quale ha ulteriormente sfrondata il potere disciplinare dell'ascendente nei confronti del minore, soggetto dotato di una propria personalità, e non semplice oggetto di tutela o di correzione, rilevando che è incompatibile con il fine formativo ogni mezzo violento, come tale inidoneo a radicare nel fanciullo valori educativi .

Sussistono, tuttavia, ancora resistenze pseudo-culturali innervate da una tradizione millenaria che risale al citato *ius vitae et necis* di epoca prerепublicana, e che soltanto in epoca molto recente sono state temperate da precipui interventi nel campo sociale.

Invero, solo alla fine del XIX secolo il fenomeno della violenza sui minori fu oggetto dell'attività di una organizzazione sorta originariamente per la protezione degli animali, la "*New York Society for the Prevention of Cruelty in Children* " .

Tale dato non suscita stupore, ove si pensi che solo in epoca più recente nelle *Public Schools* del Regno Unito è stata abrogata la pratica di punizioni corporali pubbliche inflitte con la verga.

Ancora più di recente nel 1989 sul piano del diritto internazionale è intervenuta la convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York nel 1989 e ratificata dallo stato Italiano con la legge 27.5.1991 n 176.

La evoluzione normativa e sociale ha quindi inciso anche sugli ultimi interventi in materia della Corte Costituzionale, la quale, pure trincerandosi dietro l'assenza di propri poteri additivi, ha implicitamente riconosciuto l'esistenza di un interesse del minore configgente con quello dei genitori ed il potere del giudice di nominare un curatore speciale per la tutela degli interessi del minore.

Tale ultimo principio, tra le righe della sentenza n185 del 14.7.1986, è stato accolto in sede normativa dalla legge..... 66/1996 di riforma del reato della violenza sessuale, che ha istituito un percorso di assistenza affettiva e psicologica del minore, assicurata non solo dai genitori, ma anche da esperti psicologi forniti dalla amministrazione della giustizia e dagli enti locali.

Queste forme di tutela sono state estese alle fasi procedurali vere e proprie anche dal codice di rito penale, che prevede delle forme di audizione protetta del minore (*cfr.* art 498 co.4°), pure in sedi diverse dal Tribunale ovvero con il ricorso al citofono o vetro parabolico.

In ogni caso, l'esame testimoniale del minore è condotto dal giudice, che può avvalersi di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile.

In precedenza la legislazione italiana con una legge del 1925 aveva affrontato anche il problema della assistenza ai minori, introducendo i primi principi normativi in tema di protezione dell'infanzia e della gioventù, poi costituzionalizzati con gli artt. 30 e 31 della Carta Costituzionale e recepiti nella più recente riforma del diritto di famiglia introdotto con la normazione del 1975.

Le ultime risultanze di puntuali studi in tema di violenza minorile soprattutto intrafamiliare, favoriti da una pregiata istituzione quale il *Telefono azzurro*, che sta

favorendo la emersione dei c.d. *darkness di* cultura anglosassone, evidenziano un fenomeno di portata sociale notevole.

E' pacifica l'opinione, invero, che soprattutto in tema di maltrattamenti e di abuso dei mezzi correzionali e di disciplina, vi sia una rilevante sommersione di delitti mai venuti alla luce e consumati tra le c.d pareti domestiche.

Oggettività giuridica. Soggetti

Bene giuridico protetto dal reato è l'incolumità della persona sottoposta agli eccessi del mezzo di correzione.

Sebbene la disposizione normativa utilizzi la espressione *chiunque* riguardo al soggetto attivo del reato, è richiesta, tuttavia, in capo al soggetto agente la titolarità di un potere disciplinare nei confronti del soggetto passivo, il che riconduce il reato in parola nell'ambito dei reati c.d. propri.

Imprescindibile per la valutazione della sussistenza del reato è la titolarità di un potere legittimo di correzione o di disciplina, che va primariamente accertato, ancora prima di vagliare la sussistenza degli altri elementi costitutivi.

Nella applicazione pratica dubbi sono insorti per tutte le ipotesi di rapporti estranei all'ambito familiare, per il quale è riconosciuto, seppure con le limitazioni che si diranno, uno *ius corrigendi*.

La ricorrenza del reato è stata così esclusa per una serie di casi concernenti i rapporti genitore/alunno ovvero datore di lavoro/ dipendente subordinato od ancora agente di custodia/detenuto .

Per tutte queste ipotesi, invero, non è contemplato alcun potere di coazione fisica legittimamente esercitabile, essendo espressamente vietata sia in ambito scolastico (*cfr.* regolamento scolastico 1928; Cass Sez. I ord. 2876 del 29.3.1971 ...*gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica*) che nell'ambito lavorativo ed ancora nell'ambito penitenziario

(cfr L. 354/1975 c.d ordinamento penitenziario, che esclude, tra le sanzioni disciplinari, le punizioni fisiche) .

Analogamente in tema di rapporti tra il datore di lavoro ed i dipendenti, il c.d Statuto dei lavoratori bandito ogni ricorso alla violenza nei rapporti con il personale .

Su quest'ultimo punto si richiama la Sent. Cass. VI n 10090/2001 che si è occupata del ricorso avverso una sentenza di condanna di un capogruppo responsabile di zona per le vendite porta a porta di prodotti per la casa per conto della ditta gestita, ritenuto responsabile ex art 572,610 c.p., per avere maltrattato, con atti di vessazione fisica e morale, alcuni giovani sottoposti alla sua autorità nello svolgimento dell'attività lavorativa e, inoltre, per avere, con i medesimi atti di violenza fisica e morale, costretto i predetti giovani a intensificare l'impegno lavorativo oltre ogni limite di accettabilità;

Avverso tale sentenza l' imputato proponeva ricorso per cassazione. Con motivo presentato ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., la difesa del ricorrente denunciava altro profilo di violazione della legge penale, sostenendo che i fatti contestati avrebbero dovuto essere qualificati come abuso dei mezzi di correzione e disciplina a mente dell'art. 571 cod. pen., perché le violenze e minacce costituivano manifestazione, seppure abnorme, del potere disciplinare che competeva al ricorrente quale responsabile dell'attività produttiva delle vittime. La Corte ha ritenuto questo motivo di gravame palesemente infondato argomentando che l'abuso punito dall'art. 571 cod. pen. *Ha per presupposto logico necessario l'esistenza di un uso lecito dei poteri di correzione e disciplina, e quindi si verifica quando l'uso è effettuato fuori dei casi consentiti o con mezzi e modalità non ammesse dall'ordinamento. Venendo al caso concreto, si rammenta che lo Statuto dei lavoratori ha bandito ogni ricorso alla violenza da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore subordinato, per cui le violenze nella fattispecie commesse non possono rientrare nella previsione dell'art. 571 cit. Non solo, ma alla sussunzione dei fatti nella fattispecie legale prevista dall'art. 571 osta la finalità perseguita dagli autori del reato nell'esercizio del preteso jus*

corrigendi. Come hanno rimarcato i giudici del merito, gli imputati perpetrarono sui giovani dipendenti le vessazioni fisiche e morali sopra descritte, non come punizione per l'erronea esecuzione del lavoro o per episodi di indisciplina o per altri fatti inerenti al corretto svolgimento dell'attività lavorativa, ma per costringerli a sopportare ritmi di lavoro altrimenti intollerabili, riducendoli di tal guisa in una condizione di sfruttamento di tipo schiavistico. La condotta fittiva posta in essere dagli imputati non perseguiva dunque il fine educativo – correttivo che deve contraddistinguere l'uso dei mezzi di correzione, ma mirava soltanto a scopi di lucro personale.

Diversa è la disciplina nei rapporti genitore/figlio, nell'ambito dei quali, la dottrina e giurisprudenza maggioritarie, considerano legittimo l'esercizio di una *vis modicissima*, in casi eccezionali ed occasionali e sempre che ne ricorra la necessità.

Quale espressione di tale potere correttivo la relazione ministeriale al codice vigente chiariva che una semplice percossa non costituisca espressione del reato, giacché la *vis modica* costituisce mezzo di correzione lecita.

In assenza di una precipua disciplina normativa sarà, comunque, il giudice a valutare il grado di liceità della violenza, anche in relazione al contesto geografico ed ai retaggi culturali insuperati, che legittimano il ricorso all'uso della violenza fisica.

Naturalmente tale potere disciplinare intrafamiliare non può riguardare il figlio già divenuto maggiorenne, ancorché convivente, trattandosi di persona non più sottoposta all'autorità del genitore (*cfr.* Cass. VI sent. n 8273 del 6.10.1984).

Nonostante l'ampliamento della nozione penalistica di famiglia, con l'estensione di molti istituti alle cosiddette famiglie di fatto, non appare attribuibile uno *ius corrigendi*, corredato di una sia pur lieve potestà coercitiva, nei rapporti del convivente *more uxorio* con la prole della convivente.

La stessa Corte Costituzionale, peraltro, ha sottratto alle convivenze *more uxorio*, fondate sulla scelta di libertà dalle regole matrimoniali, la applicabilità delle regole processuali connesse all'istituto matrimoniale.

Tale conclusione riguardante i rapporti all'interno delle c.d. famiglie di fatto non è estensibile alle ipotesi di situazioni assimilabili al rapporto di filiazione in virtù di specifici atti giuridici, come nel caso della adozione, della tutela o dell'affidamento.

La condotta materiale e l'elemento psicologico

L'art 571.c.p. punisce gli eccessi di mezzi di correzione leciti che possono mettere in pericolo la incolumità del soggetto passivo e procurargli un concreto danno alla persona. Deve quindi realizzarsi un superamento dei limiti di un uso consentito e legittimo di tali mezzi dei quali l'autore del fatto sia effettivamente titolare.

Il fine o le motivazioni sottesi alla condotta non hanno rilievo rilevando solo la condotta di abuso dei mezzi correttivi e disciplinari .

Riguardo alla ipotesi contemplata dall'art 571 2° comma c.p., il nesso causale tra l'azione e l'evento può essere riconducibile alla condotta anche indirettamente, mediante il concorso di altri fattori causali concorrenti.

Si pensi alle lesioni derivate da un tentativo di suicidio del soggetto passivo compiuto per il turbamento indotto dall'eccesso dell'azione correttiva . (*Cfr.* Cass. Sez. II sent. 708/64).

La problematica maggiore è quindi la individuazione del mezzo correttivo o disciplinare consentito.

Riguardo alla tipologia dei mezzi consentiti in passato la Corte di legittimità ha ritenuto leciti i mezzi di correzione tradizionali, adeguati al fine correttivo o disciplinare, non mezzi abnormi quali l'uso della cinghia (Cass. 19.1.1972 giust. Pen.1974, II,498).

L'eccesso, il trasmodamento dall'impiego del mezzo lecito può consistere sia nella intensità eccessiva della forza fisica esercitata anche con un solo gesto – uno schiaffo, vibrato con particolare violenza – che nella reiterazione dello stesso mezzo.

La condotta abusiva deve comportare il pericolo di una malattia del corpo o della mente ossia secondo la nozione giuridica di pericolo la probabilità che tale evento si verifichi.

Questa determinazione è considerata dalla dottrina dominante quale condizione di punibilità.

Sul punto si è ritenuto che il legislatore ha voluto limitare le interferenze della legge nel rapporto educativo-correttivo ai soli casi in cui l'offesa abbia raggiunto una particolare intensità. (*cfr.* Mantovani)

Una dottrina minoritaria sul punto, lo considera, invece, elemento non esterno alla fattispecie, perché raggiunto dalla volontà colpevole dell'agente. (così :Antolisei. Manuale diritto penale, parte speciale) .

La malattia prevista dalla norma incriminatrice è costituita da qualsiasi contusione o alterazione, seppure lievissima, dell'integrità fisica personale. Questa è la conclusione cui è pervenuta al riguardo la giurisprudenza .

Tale impostazione deriva dalla necessità sentita dalla Corte di legittimità di arginare ogni forma di violenza ancorché destinata a finalità commendevoli.

La stessa dottrina ritiene la figura in esame anacronistica, retaggio e giustificazione di un diverso clima sociale, sempre meno giustificabile (*cfr.* Pisapia *Delitti contro la famiglia. Nov Dig.*) Ne derivano, in ogni caso, problemi di applicazione pratica rispetto alla vaghezza della norma che induce la giurisdizione a colmare la indeterminatezza della stessa.

Questo orientamento di fatto si traduce in una estensione eccessiva della punibilità anche di fronte al mero pericolo astratto di malattia, che sembra contraddire con la stessa *ratio legis*, desunta dalla relazione ministeriale sul progetto del codice penale vigente che escludeva la punibilità della semplice percossa, intesa quale *vis modica*, espressione lecita del potere correttivo.

L'accertamento secondo la corte di legittimità può essere effettuato anche solo con il ricorso a regole di esperienza, ma appare più prudente rimettersi ad una valutazione

medico-legale, che di fatto attribuisca concretezza al pericolo (*cfr.* Cass VI 1.4.1998).

Appaiono condivisibili, infatti, sul punto le preoccupazioni della dottrina intese ad arginare una totale indeterminatezza della fattispecie, i cui limiti verrebbero rimessi alla sola interpretazione giurisprudenziale (*cfr.* Meneghello *Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, in trattato di diritto di famiglia.*).

Il capoverso dell'art 571 c.p. contempla le ipotesi che dal reato discendano, quali conseguenze naturalmente estranee alla volontà dell'agente , una lesione personale o la morte con i rispettivi trattamenti sanzionatori più gravi e la elevazione della pena edittale sino a otto anni.

Secondo la prevalente dottrina il delitto è unito a titolo di dolo generico, in quanto la volontà di correggere non costituisce fine ulteriore , estrinseco al fatto, integrante un vero e proprio dolo generico .

Lo scopo correttivo, comunque, non può essere preso in considerazione attesa la sua coesistenzialità alla fattispecie anche una seconda volta sotto la specie di circostanza Attenuante , quale motivo di particolare valore o sociale . *cfr* Cass. I 1935/1966) .

Rapporti con altre fattispecie .

Si richiama in particolare la necessità di tenere ben distinta la figura in esame dal più grave delitto di maltrattamenti in quanto l'intenzione soggettiva non è idonea a qualificare in maniera meno grave una fattispecie che oggettivamente ne è esclusa.

La Corte di legittimità ha, opportunamente, rimarcato che il nesso tra il mezzo ed il fine correttivo va valutato sul piano oggettivo , avuto riguardo al contesto culturale ed al complesso normativo fornito dall'ordinamento e non già dalla intenzione dell'agente.

In tal modo l'uso sistematico della violenza , sia pure sostenuto da *animus corrigendi*, non potrà mai rientrare nell'ambito dell'art 571 e ciò in considerazione della illiceità di tale uso. (*cf.* la già citata sez VI sent 4904 del 16.5.1996) .

Circostanze

Non appare applicabile all'autore del fatto l'attenuante di cui all'art 62 n2 c.p. giacchè il torto del soggetto passivo è il presupposto dell'abuso del potere correttivo, rientrando nella economia della fattispecie criminosa , pertanto non valutabile anche quale elemento accidentale del reato.

Profili processuali e disciplina cautelare

Il reato risulta procedibile d'ufficio e rientra nella competenza del Tribunale in composizione monocratico.

Solo in caso di conseguente morte del soggetto passivo la competenza è attribuita alla Corte d'Assise.

Interessante è notare quali misure cautelari la placabilità di misure interdittive quali la sospensione della potestà genitoriale e l'allontanamento dalla casa coniugale, se il delitto è commesso ai danni dei prossimi congiunti, per i casi più gravi previsti dal capoverso dell'art 571 c.p. .

E' opportuno rilevare che tale misura cautelare introdotta sub art 282 bis c.p.p., pur sottostando sotto il profilo dei presupposti alla disciplina di cui agli art 273 e 274 c.p.p., possa essere disposta in deroga ai limitati edittali di pena di cui all'art 280 c.p.p. .

Il giudice potrà inoltre, per garantire particolari esigenze della persona offesa e dei suoi congiunti ,impartire all'indagato il divieto di avvicinarsi a luoghi determinati.